REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

COMPONENTE TARI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
- In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare la componente TARI della suddetta imposta.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2 Presupposto della tassa (Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

- 1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3 Determinazione della superficie (Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

- 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 - 2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:
 - a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
- 3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
- 4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produre rifiuti.
- 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

1 - lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% 2 - laboratori fotografici, eliografie 20% 3 - autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante 20% 4 - gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici 20% 5 - laboratori di analisi 20% 6 - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 20% 7 - allestimenti, insegne 20% 8 - tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	. 20%
- laboratori fotografici, eliografie 20% - autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante 20% - gabinetti dentistici, radiologici e tab. odontotecnici 20% - laboratori di analisi 20% - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 20% - allestimenti, insegne 20%	. 20%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	. 20%
- gabinetti dentistici, radiologici e tab. odontotecnici 20% - laboratori di analisi 20% - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 20% - allestimenti, insegne 20%	
5 — laboratori di analisi	. 20%
6 - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	
6 - autoservizi, autolavaggi, autonmessaggi	
7 - allestimenti, Insegne	•
8 - tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	. 20%
	•

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 4 Aree tassabili (Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

- 1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
 - e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5 Locali ed aree non utilizzate (Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

- 1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di utenze domestiche.
- 3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6 Soggetti passivi (Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

- 1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

- A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - 1 imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - 2 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - 3 sacchi e sacchetti di carta o platica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - 4 accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - 5 frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - 6 paglia e prodotti di paglia;
 - 7 scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - 8 fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - 9 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - 10 feltri e tessuti non tessuti;
 - 11 pelle e simil-pelle:
 - 12 gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - 13 resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - 14 rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - 15 imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - 16 moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - 17 materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - 18 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - 19 manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
 - 20 nastri abrasivi:
 - 21 cavi e materiale elettrico in genere;
 - 22 pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - 23 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caselna, sanse esauste e simili;
 - 24 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - 25 residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - 26 accessori per l'informatica.
- B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

- C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
- D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 8 Obbligazione tributaria (Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

- 1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 - 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza

e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

- 3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- 4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9 Piano finanziario e tariffe (Art. 1. commi 650-654, L. 147/2013)

- 1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
- 2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero (Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

- 1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo del rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 10 %.
- 2. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

Art. 11 Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio (Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 12

Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta

(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a comispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

MISURA DELLA RIDUZIONE (da 60% a 100%)	DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO
60 %	oltre 1000 ml.

2. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dai successivi articoli è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80 % della tariffa ordinaria.

Art. 13 Riduzione tariffa per particolari categorie (Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della I. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20

- 2. La riduzione tariffaria di cui sopra è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
- 4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
 - 5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 14 Ulteriori riduzioni e agevolazioni (Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

Hanno diritto ad una riduzione del 40% coloro che si trovano nella seguente situazione familiare:

- Soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno i più soggetti con invalidità permanente non inferiore al 67%.
- Soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente documentato;

Per ottenere la maggiore detrazione i contribuenti devono dimostrare di possedere i necessari requisiti, e quindi, devono far prevenire la richiesta di agevolazione al Comune di Picinisco, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell'interessato entro e non oltre il 31/12 dell'anno d'imposta, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, allegando la documentazione sotto specificata:

Autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi:

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza anagrafica;

- Dati catastali dell'unità abitativa posseduta e delle eventuali pertinenze(foglio, particella, subalterno, e rendita);
- Tipo e percentuale di possesso(proprietà, usufrutto, uso o abitazione);
- Attestazione dell'invalidità;
- Certificazione handicap, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 15

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

- 1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 30 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
- 2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
- 3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
- 4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.
- 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.
- 7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.
- 8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 16 Tariffe per utenze domestiche Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività (d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
nucleo familiare	MINIMO	MASSMO	
1	0.82	0.82	
2	0.92	0.92	
3	1.03	1.03	
4	1.10	1.10	
5	1.17	1.17	
6 o più	1.21	1.21	

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	MINIMO	MASSMO	
1	0.60	1.00	
2	1.40	1.80	
3	1.80	2.30	
4	2.20	2.60	
5	2.90	3.20	
6 o più	3.40	4.10	

Art. 17 Tariffe per utenze non domestiche Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività (D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

- 1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.
- 2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produ	
Cat.		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, tuoghi di culto	0.34	0.66
2	Campeggi, distributori carburanti	0.70	0.85
3	Stabilimenti balneari	0.43	0.62
4	Esposizioni, autosaloni	0.23	0.49
5	Alberghi con ristorante	1.02	1.49
6	Alberghi senza ristorante	0.65	0.85
7	Case di cura e riposo	0.93	0.96

8	Uffici, agenzie, studi professionali	0.76	1.09
9	Banche ed istituti di credito	0.48	0.53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.86	1.10
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.86	1.20
12	Attività artigianati tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.68	1.00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.19
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.42	0.88
	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
Cat.	ATTIVIO	MINIMO	MASSIMO
Cat.	2	MINIMO 3	MASSIMO 4
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
1	2	3	4
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.53	1.00
1 15 16	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.53 5.01	1.00 9.29
15 16 17	Attività artigianali di produzione beni specifici	3 0.53 5.01 3.83	1.00 9.29 7.33
15 16 17 18	Attività artigianali di produzione beni specifici	3 0.53 5.01 3.83 1.91	1.00 9.29 7.33 2.66

 Tabella 4

 Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/m² anno	
Cat.	ATTIVITA	MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, tuoghi di culto	2.93	5.62
2	Campeggi, distributori carburanti	5.95	7.20
3	Stabilimenti balneari	3.65	5.31
4	Esposizioni, autosaloni	1.95	4.16
5	Alberghi con ristorante	8.66	12.65
6	Alberghi senza ristorante	5.52	7.23
7	Case di cura e riposo	7.88	8.20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6.48	9.25
9	Banche ed istituti di credito	4.10	4.52
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7.28	9.38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7.31	10.19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5.75	8.59
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.82	10.10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.57	7.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.47	8.52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	42.56	78.93
17	Bar, caffè, pasticceria	32.52	62.31
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16.20	22.57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	9.60	20.35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55.94	92.55
21	Discoteche, night club	8.51	13.42

Art. 18 Norme di rinvio

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto disposto dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ogni altra normativa da essi richiamata nonché dal regolamento generale per la disciplina delle entrate.

Art. 19 Disposizioni finali ed efficacia

- Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esso in contrasto, esse si adeguano automaticamente alle modifiche della normativa statale e comunitaria.
- 2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

- p	presente regolamento: è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n, in data la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
_	per 15 giomi consecutivi dal
Di	ata Il Responsabile del Servizio